



MESSAGGIO MUNICIPALE NR. 19

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Egregio signor Presidente,
gentili signore,
egregi signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Premessa

Tutti i progetti prevedono tra i suoi criteri costitutivi quello dell'equità e parità di trattamento per e tra cittadini, indipendentemente dalla frazione di provenienza. Tale principio era da intendersi in particolare con riferimento anche alla natura, distribuzione e qualità dei servizi offerti sul territorio.

Così anche il nostro Comune deve valutare e definire il sistema di tassazione dei rifiuti in relazione all'introduzione della tassa sul sacco, secondo le disposizioni degli articoli 18, 18a e 18b della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb):

- la tassa base, regolata dall'articolo 18a LALPAmb, è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione dei rifiuti e comprende i costi amministrativi, del personale, di informazione e sensibilizzazione alla popolazione, di raccolta dei rifiuti (riciclabili e non), di investimento e altri costi per i quali non è attribuibile un nesso causale.
- la tassa sul sacco, tassa causale, regolata dall'art. 18b LALPAmb, è applicata ai rifiuti solidi urbani (RSU) non riciclabili ed è destinata alla copertura dei costi di smaltimento dei RSU, di produzione e di vendita dei sacchi ufficiali utilizzati per la raccolta.

Da più parti è stata sollevata la questione di sapere per quale ragione all'interno del nuovo Comune vigevano e vigono ancora regolamentazioni diverse: la risposta risiede nel fatto che l'uniformizzazione riguarda tantissimi aspetti di carattere organizzativo, gestionale e anche finanziario che hanno richiesto verifiche e approfondimenti particolari, assolutamente necessari per evitare o limitare al minimo, disagi, discrepanze o disservizi.

Con il presente messaggio il Municipio intende dare seguito agli impegni assunti nella fase precedente la decisione di aggregazione, uniformando il servizio, l'organizzazione ed il finanziamento della raccolta e smaltimento dei rifiuti e facendo quindi in modo che tutti i cittadini possano di principio far capo e, dove appena possibile, del medesimo servizio a uguale costo.

Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio dello smaltimento ecologico dei rifiuti quale condizione fondamentale per la protezione dell'ambiente che il Legislatore ha ancorato alla Costituzione federale, in particolare negli art. 73 e 74.

Da qui è seguita la concretizzazione con la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) che dal 1997 ha introdotto una norma che prevede l'obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conformemente al principio della causalità. Questo principio prevede che i costi di smaltimento siano posti, di principio, a carico di chi produce i rifiuti. La LPAmb dà poi competenza ai Cantoni di pianificare la gestione dei rifiuti, che a sua volta può delegare il compito ai Comuni.

A livello cantonale la gestione dei rifiuti è, come già citato, regolata dalla LALPamb che è stata modificata (agli artt. 16,18 e 28). Questo cambiamento ha stabilito in sostanza:

- l'introduzione in tutti i Comuni del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che prevede una tassa base (che copre i costi di raccolta e i costi fissi), e una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi (che copre i costi di smaltimento);
- l'autonomia comunale per la determinazione della tassa base, come pure il prezzo del sacco, ma entro la forchetta indicata dal Consiglio di Stato;
- la possibilità per i Comuni di prevedere il diritto, per alcune categorie di utenti, di ricevere gratuitamente un adeguato numero di sacchi;
- l'introduzione dei principi della contabilità analitica e della copertura dei costi.

Il Consiglio di Stato ha fissato al 1. luglio 2018 l'entrata in vigore della revisione della LALPamb, mentre il termine assegnato ai Comuni per adattare i propri regolamenti era stato fissato al 30 giugno 2019, a cui ai nostri ex Comuni era stata concessa una deroga in vista dell'unione istituzionale, poi concretizzatasi con le elezioni comunali del 18 ottobre 2020. La nascita del nostro Comune impone in ogni caso l'adozione di un nuovo unico Regolamento comunale.

È bene rimarcare che dopo l'aggregazione, in attesa dell'adozione del nuovo Regolamento comunale, la gestione dei rifiuti non ha subito, di principio, particolari cambiamenti. Difatti nelle varie frazioni sono state mantenute le stesse modalità di gestione anche per tutto il 2021.

Definizione della tassa sul sacco e della tassa base

Il Municipio, basandosi sul modello messo a disposizione dalle autorità cantonali, ha elaborato un nuovo Regolamento adattandolo alle esigenze del nostro Comune.

Allegato al presente messaggio, quale sua parte integrante, troverete il nuovo Regolamento.

Ai fini dell'elaborazione del nuovo regolamento è stato poi chiesto alla ditta EcoControl SA di Locarno d'elaborare uno studio quale proposta di tassazione delle tasse base e sul sacco.

Inoltre, con la citata ditta è in corso uno studio di verifica e di riorganizzazione dei diversi sistemi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, con lo scopo di individuare il miglior sistema possibile di gestione, tenuto anche conto delle particolarità geografiche del territorio comunale. Sulla base delle risultanze di tale studio, se del caso sarà adattato il sistema di tassazione.

Il Municipio desidera già sin d' ora sottolineare che, con la proposta di approvazione del presente Regolamento, non si intende perseguire un guadagno diretto dalla nuova regolamentazione ma si vuole ottenere un grado di copertura in linea con quello attuale, ovvero un grado di copertura, possibilmente, vicino al 100%

Chiaramente non è ad oggi possibile effettuare dei calcoli esatti della tassa base, e ciò in considerazione del fatto che non è fattibile valutare quale sarà la reazione dei cittadini. L' idea perseguita dal legislatore è tuttavia che, grazie all' introduzione della tassa sul sacco, i cittadini prenderanno coscienza della necessità di meglio effettuare la raccolta differenziata e quindi ridurre in tal modo i quantitativi di rifiuti solidi urbani, ritenuto come oggi molti rifiuti riciclabili o vegetali vengono gettati nel sacco.

Sulla base di tale principio il Municipio ha quindi verificato gli attuali costi legati alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e ha effettuato delle proiezioni di tassa che vengono esposte qui di seguito. Resta inteso che, come da legge, nel Regolamento sono poi state previste, all'art. 16, dei minimi e dei massimi in modo da poter adattare la tassa, tramite ordinanza, nel caso in cui dovesse emergere una copertura eccessiva, una sotto copertura o una necessità di adeguamento a dipendenza dell'evoluzione dei costi.

Si fa inoltre notare che pure con il preventivo 2022 i conti legati ai costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti sono stati esposti in uno specifico centro di costo al fine di poter verificare in modo chiaro il grado di copertura ottenuto. Questa richiesta è per altro stata formulata dal Cantone ed il nostro Comune si è adattato.

Utenti tassati per la gestione dei rifiuti

Considerando le economie domestiche primarie e secondarie, le attività accessorie/micro imprese, le aziende agricole, le attività commerciali e gli esercizi pubblici (con e senza alloggio), il numero totale di utenti tassati per la gestione dei rifiuti equivale a 1'446 unità.

Le maggiori utenze sono riferite alle residenze secondarie (65.7 %), le economie domestiche primarie corrispondono in totale al 29.4 %, le restanti utenze quali esercizi pubblici, attività o aziende in generale corrispondono in totale al 4.9 %.

	[Nr.]	[%]
Economie domestiche primarie, 1 persona	199	13.8%
Economie domestiche primarie, 2 o più persone	226	15.6%
Economie domestiche secondarie	950	65.7%
Attività accessorie e micro imprese	15	1.0%
Aziende agricole	23	1.6%
Attività commerciali	16	1.1%
Esercizi pubblici, senza alloggio	9	0.6%
Esercizi pubblici, con alloggio	8	0.6%
TOTALE	1'446	

Metodo di tassazione

I valori di tassazione (tassa base, senza tassa sul sacco) presentati nella seguente tabella si riferiscono allo stato antecedente l'aggregazione per le varie frazioni e sono stati applicati fino al 2020, ad eccezione di Lavertezzo dove veniva già applicata la tassa sul sacco e per il quale, nel 2021, è stata accostata una tassa forfettaria in media con i tariffari degli ex Comuni.

	Brione Verzasca	Corippo	Gerra Verzasca	Frasco	Lavertezzo Valle	Sonogno	Vogorno	Media, arrotondato
	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Economia domestica	150	250	190	135	165	150	130	167
Attività commerciali	200		400	320	300	220	200	273
Esercizi pubblici	250		700	320	400	400	350	403
Alberghi	400		700	320	400	400	350	428

In media per un'economia domestica (senza distinzione tra 1 o più persone, o primaria e secondaria) è stata applicata una tassa base di CHF 167; per le attività commerciali è stata invece applicata in media una tassa base di CHF 273, mentre per gli esercizi pubblici di CHF 403 e per gli alberghi di CHF 428.

Spese per la gestione dei rifiuti

Di seguito sono riportati i costi per la gestione dei rifiuti dell'ex Consorzio raccolta rifiuti Valle Verzasca per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Uscite	TOTALE	TOTALE	TOTALE	Media	
	COSTI	COSTI	COSTI	COSTI	
	2017	2018	2019	2017-2019	
	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]
Raccolta rifiuti	59'220.50	59'428.00	59'838.85	59'496.00	27%
Trasporto Giubiasco	14'947.45	14'905.70	14'905.85	14'920.00	7%
Raccolta ingombranti	21'259.55	20'402.60	20'905.90	20'856.00	10%
Raccolta carta	7'638.00	9'789.80	8'983.80	8'804.00	4%
Raccolta vetro	14'980.80	13'811.40	12'885.50	13'893.00	6%
Raccolta oli	1'255.25	1'251.75	3'755.25	2'087.00	1%
Raccolta pile	522.70	1'042.55	1'042.55	869.00	<1%
Smaltimento rifiuti	61'394.15	60'939.70	54'733.15	59'022.00	27%
Deponia sminuzz. ing.	20'155.65	17'618.05	18'911.25	18'895.00	9%
Eliminazione carta			237.20	237.00	0%
Ritiro lattine	5'581.40	7'995.90	9'677.65	7'752.00	4%
Man. contenitori	5'313.00	5'294.00	5'391.80	5'333.00	2%
Stampa	2'562.85	2'555.70	5'111.40	3'410.00	2%
c.c.p.	348.00	408.00	368.00	375.00	<1%
Amministrazione	2'200.00	2'150.00	2'150.00	2'167.00	1%
Totale uscite	217'379.30	217'593.15	218'898.15	218'000.00	100%
Totale costi senza costi di smaltimento dei RSU	155'985.15	156'653.45	164'165.00	159'100.00	73%

Prima dell'aggregazione ad ogni ex Comune della valle era riscossa annualmente una quota per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti sostenuti dall'ex-Conorzio raccolta rifiuti Valle Verzasca. Tale quota era suddivisa in percentuale per i differenti ex Comuni, in funzione del territorio e del numero di utenti, ed era corretta annualmente sulla base dell'avanzo di esercizio. I costi per la gestione dei rifiuti erano coperti dagli ex Comuni in parte dalla tassa base e in parte dall'imposta comunale.

I costi sostenuti dall'ex-Conorzio per la gestione dei rifiuti sono stati in media dal 2017 al 2019 di ca. CHF 218'000 e sono così ripartiti:

- I maggiori costi sono dovuti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei RSU (27% + 7% + 27% = 61 % dei costi totali, corrispondenti a ca. CHF 135'000); rispettivamente di ca. CHF 60'000 per la raccolta all'interno del territorio Comunale, ca. CHF 15'000 per il trasporto all'impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti (ICTR) e ca. CHF 60'000 per lo smaltimento in tale impianto.
- Ulteriori costi sono dovuti: alla raccolta e smaltimento degli ingombranti (10% e 9%), alla raccolta dei riciclabili quali il vetro (6%), la carta (4%), l'alu e la latta (4 %) e degli oli (1%).
- Meno rilevanti sono i costi di manutenzione dei contenitori (2%), di stampa (2%) e amministrativi (1%).

Senza le spese di smaltimento dei RSU (le quali corrispondono in media ca. CHF 59'000, e che saranno coperte con la tassa sul sacco), i costi di gestione dei rifiuti sostenuti dall'ex-Conorzio sono in media di ca. CHF 159'100.

Il servizio eliminazione rifiuti del nuovo Comune di Verzasca ha ripreso la gestione dell'ex-Conorzio servizio raccolta dei rifiuti Valle Verzasca. Di seguito sono riportate le spese effettive (2020) e preventivate (2021 e 2022) per il nuovo Comune di Verzasca per la gestione dei rifiuti.

Si rende attenti che i costi di gestione del nuovo Comune comprendono sia i costi che in passato ha assunto l'ex-Conorzio per la raccolta dei rifiuti sia altri costi di gestione dei rifiuti correnti dei singoli ex-Comuni.

	Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
	Spese		Spese		Spese	
	[CHF]		[CHF]		[CHF]	
Eliminazione dei rifiuti						
SPESE CORRENTI						
Acquisto sacchi rifiuti	2'500.00	1%			330.05	<1%
Materiale di consumo	500.00	<1%			236.60	<1%
Stampati info rifiuti	3'000.00	1%	5'100.00	2%		
Acquisto contenitori rifiuti	4'000.00	2%	2'600.00	1%	2'114.90	1%
Rimb. a centro reg. racc. rifiuti d'origine animale	1'000.00	<1%	500.00	<1%	757.40	<1%
Raccolta ed eliminazione rifiuti vegetali	7'000.00	3%	6'000.00	2%	5'943.10	2%
Raccolta ed eliminazione rifiuti riciclabili	33'800.00	14%	33'800.00	14%	30'740.95	12%
Raccolta ed eliminazione rifiuti ingombranti	30'000.00	12%	40'000.00	16%	37'867.35	15%
Premio assicurazione stabile	500.00	<1%	500.00	<1%	227.55	<1%
IVA non recuperabile servizio eliminazione rifiuti	8'400.00	3%	6'800.00	3%		
Manutenzione centro raccolta rifiuti	3'500.00	1%	3'500.00	1%	2'986.50	1%
Manutenzione e pulizia contenitori	5'400.00	2%	5'400.00	2%	2'701.10	1%
Noleggi apparecchi e contenitori	3'200.00	1%	3'200.00	1%	3'618.75	1%
Perdite effettive su crediti					1.31	
Perdite su corsi di valute estere					3.68	
Raccolta ed eliminazione rifiuti (RSU)	140'000.00	56%	134'000.00	54%	141'715.00	57%
Addebiti per prestazioni di servizio	6'800.00	3%	6'800.00	3%	2'700.00	1%
Addebito costi d'esercizio e amministrativi					261.00	<1%
Totale spese correnti	249'600.00		248'200.00		232'205.24	
Totale costi senza costi di smaltimento dei RSU	185'600.00		190'200.00		166'500.00	

I costi totali per la gestione dei rifiuti secondo il consuntivo 2020 equivalgono a ca. CHF 232'200, i costi preventivati per il 2021 sono di CHF 248'200 e per il 2022 di CHF 249'600. Secondo gli importi indicati a consuntivo/preventivo:

- I costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU ammontano al 54-57% dei costi totali. Secondo il preventivo 2022 i costi di raccolta, trasporto e smaltimento equivalgono a CHF 140'000: CHF 76'000 sono attribuiti alla raccolta e al trasporto (ca. il 30 % dei costi totali) e CHF 64'000 allo smaltimento (ca. 26 % dei costi totali).
- I costi per la raccolta e lo smaltimento degli ingombranti sono compresi tra CHF 30'000 e 40'000 (12-16% dei costi totali), i costi per la raccolta dei riciclabili sono compresi tra ca. CHF 30'700 e CHF 33'800 (12-14 % dei costi totali).
- Meno rilevanti (ca. 3-3.5% del totale dei costi) sono i costi di manutenzione dei contenitori (CHF 5'400 nel preventivo del 2022), di stampa (CHF 3'000 nel preventivo 2022) e amministrativi.
- In aggiunta ai costi dell'ex-Consortio, il Comune sostiene i seguenti costi correnti per la gestione dei rifiuti (equivalenti a ca. CHF 25'500 secondo preventivo 2022): acquisto sacchi e contenitori dei rifiuti, noleggio apparecchi e contenitori, acquisto materiali di consumo, raccolta e eliminazione degli scarti vegetali e dei rifiuti di origine animale, premio di assicurazione dello stabile, manutenzione dei centri di raccolta dei rifiuti e prestazioni di servizio degli operai comunali addetti ai rifiuti.

Questi costi aggiuntivi sopra elencati non erano gestiti dall'ex-Consortio; per questo motivo i costi totali di gestione dei rifiuti nei consuntivi e preventivi del nuovo Comune sono superiori rispetto a quelli riportati nei rendiconti finanziari dell'ex-Consortio.

Quale anno di riferimento per la valutazione della tassa base da applicare nel nuovo Comune saranno considerati i costi preventivati per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022; questi costi infatti comprendono sufficienti adeguamenti economici da parte del nuovo Comune dopo l'aggregazione.

Per il 2022, i costi di gestione dei rifiuti senza le spese di smaltimento dei RSU equivalgono a CHF 185'600.

Tassa sul sacco

Importi minimi e massimi

La tassa sul sacco, regolata dall'art. 18b LALPAmb, è applicata ai rifiuti solidi urbani (RSU) non riciclabili ed è destinata alla copertura dei costi di smaltimento degli RSU come pure di produzione e di vendita dei sacchi ufficiali utilizzati per la raccolta.

Per l'applicazione della tassa sul sacco per i RSU, il Consiglio di Stato (in seguito CdS) ha definito per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 i seguenti importi di vendita (secondo Foglio Ufficiale N. 173 del 27.09.2021):

- *Tassa sul volume*: minimo CHF 0.90, massimo CHF 1.20 (sacco da 35 litri); per sacchi di diverso volume gli importi devono essere adattati in modo direttamente proporzionale.

La tassa di smaltimento applicata dall'ICTR nel 2022 è stata stabilita a 150 CHF/t (IVA esclusa). Sulla base degli importi minimi e massimi stabiliti dal CdS per un sacco RSU da 35 litri, è possibile calcolare in proporzione gli importi di vendita minimi e massimi per i sacchi da 17, 60 e 110 litri:

Volume [l]	Costo minimo [CHF]	Costo massimo [CHF]
17	0.45	0.60
35	0.90 (0.026 CHF/l)	1.20 (0.034 CHF/l)
60	1.55	2.05
110	2.85	3.75

Peso medio e stima del numero dei sacchi RSU per il Comune di Verzasca

La tassa di smaltimento applicata dall'ICTR è basata sul peso (CHF/t), i sacchi sono venduti in funzione del volume (CHF/l). Di seguito sono presentati i pesi minimi e massimi misurati per i sacchi dei rifiuti in Svizzera in funzione dei volumi 17, 35, 60 e 100 litri (per dei Comuni che applicano la tassa sul sacco): il peso medio di un sacco da 35 litri è di 4.89 kg, con un minimo misurato di 1.05 kg e un massimo di 13.6 kg.

Quale valore di riferimento per la stima del numero di sacchi RSU utilizzati annualmente all'interno del Comune sono utilizzati i quantitativi medi annui di RSU prodotti nel Comune (media 2015-2020, 336.1 t) e un peso medio del sacco da 35 litri di 4.89 kg (il sacco da 35 litri è quello maggiormente utilizzato in Svizzera dalle economie domestiche).

Con un quantitativo di 336.1 tonnellate di RSU annui (media 2015-2020) e con un peso medio di un sacco RSU da 35 litri di 4.89 kg, è stimato il consumo annuale di ca. 68'750 sacchi RSU da 35 l.

Costi di produzione, distribuzione e smaltimento dei sacchi RSU

La tassa sul sacco è volta a coprire i costi di produzione, distribuzione e smaltimento dei sacchi RSU:

- Costi di produzione per 1 sacco da 35 litri, IVA esclusa: **0.167* CHF/sacco**
**Secondo importi base forniti dalla ditta Sitisa SA di Sementina, per una fornitura minima di 10'000 rotoli (1 rotolo è composto da 10 sacchi).*
Nota: al prezzo di produzione sono da aggiungere i costi iniziali di: CHF 250 a formato per la matrice di stampa e CHF 150 a formato per le bande di chiusura dei rotoli.
- Costi di distribuzione (guadagno dei rivenditori), IVA inclusa: **0.10 CHF/sacco**
Ai rivenditori è accordato 1 franco per ogni rotolo di sacchi venduto, indipendentemente dal volume del sacco venduto.
- Costi di smaltimento presso l'ICTR per il 2022, IVA esclusa: **150 CHF/t**

I costi di produzione, di distribuzione e di smaltimento dei sacchi RSU da 17, 35, 60 e 100 litri sono i seguenti (per i costi di smaltimento sono utilizzati i pesi medi dei differenti volumi dei sacchi):

Volume sacco [l]	Peso [kg]	Costi di produzione* (IVA inclusa) [CHF]	Costi di distribuzione (IVA inclusa) [CHF]	Costo di smaltimento (IVA inclusa) [CHF]	COSTI TOTALI (IVA inclusa) [CHF]
17	2.40	0.115	0.10	0.39	0.60
35	4.89	0.180	0.10	0.79	1.07
60	7.75	0.291	0.10	1.25	1.64
110	10.00	0.236	0.10	1.62	1.96

*Secondo importi base forniti dalla ditta Sitisa SA di Sementina, forniture minime: 17 l → 8'000 rotoli, 35 l → 10'000 rotoli, 60 l → 2'000 rotoli, 110 l → 2'400 rotoli; per i colori giallo, verde, blu, arancione, rosso, grigio, bianco.

Considerando i costi di produzione, distribuzione e smaltimento, i costi totali per i differenti volumi dei sacchi RSU sono (arrotondati per eccesso):

- CHF 0.60 per un sacco da 17 l;
- CHF 1.10 per un sacco da 35 l;
- CHF 1.65 per un sacco da 60 l;
- CHF 2.00 per un sacco da 110 l.

Stima costi per il Comune di Verzasca da coprire con la tassa sul sacco

Sulla base dei quantitativi medi di RSU prodotti annualmente nel territorio comunale, della stima del numero di sacchi annui necessari, dei costi di produzione, distribuzione e smaltimento, sono stimati i seguenti costi annui da coprire con la tassa sul sacco:

RSU, media 2015-2020	[t]	336.1
Nr. sacchi da 35 litri stimati	[nr.]	68'750
Stima costi annui di produzione (68'750 sacchi RSU da 35 l), IVA inclusa	[CHF]	12'500.00
Stima costi di distribuzione, IVA inclusa	[CHF]	7'000.00
Stima costi smaltimento ICTR per il 2022 (150 CHF/t), IVA inclusa	[CHF]	54'500.00
TOTALE COSTI, IVA inclusa	[CHF]	74'000.00

I costi totali da coprire con la tassa sul sacco per il Comune di Verzasca sono stimati a CHF 74'000.- (IVA inclusa): CHF 12'500 per la produzione dei sacchi, CHF 7'000 per la distribuzione dei sacchi e CHF 54'500 per lo smaltimento dei RSU all'ICTR.

Proposta della tassa sul sacco

Per la definizione dell'importo di vendita di un sacco RSU da 35 litri, sono stimati gli introiti totali annui di vendita dei sacchi con 7 possibili prezzi di vendita (all'interno del ventaglio stabilito dal CdS; tra CHF 0.90 e CHF 1.20), con un peso medio di un sacco RSU da 35 litri di 4.89 kg e una possibile variabilità del peso di +/- 20 %.

Peso del sacco da 35 litri [kg]	Stima nr. di sacchi venduti [Nr.]	Costo del sacco e introito annuo per la vendita dei sacchi [CHF]						
		0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20
3.9 (-20%)	86'200	77'600.00	81'900.00	86'200.00	90'500.00	94'800.00	99'100.00	103'400.00
4.89	68'750	61'900.00	65'300.00	68'800.00	72'200.00	75'600.00	79'100.00	82'500.00
5.4 (+20%)	62'250	56'000.00	59'100.00	62'300.00	65'400.00	68'500.00	71'600.00	74'700.00

Considerando un peso medio di un sacco da 35 litri di 4.89 kg, con un prezzo di vendita di 1.10 CHF/sacco è garantita una copertura completa dei costi di produzione, distribuzione e smaltimento dei sacchi RSU (stima entrate pari a CHF 75'600).

Con un peso ipotetico di 5.4 kg (+20% rispetto alla media di 4.89 kg) i costi sarebbero completamente coperti con l'applicazione dell'ammontare massimo di 1.20 CHF/sacco; con un peso invece di 3.9 (-20%) i costi sarebbero coperti già con l'applicazione dell'ammontare minimo di 0.90 CHF/sacco.

Considerato il primo anno di applicazione della tassa causale, e prendendo come riferimento il valore medio di peso di un sacco RSU da 35 l, si propone l'applicazione di un prezzo di vendita di 1.10 CHF /sacco da 35 litri. La tassa potrà essere adattata se necessario nei successivi anni di gestione, sempre rispettando gli importi minimi e massimi stabiliti dal CdS.

Sulla base del costo di 1.10 CHF/sacco da 35 l, i prezzi per le altre volumetrie sono così definiti:

Volume [l]	Proposta tassa sul sacco	
	[CHF]	[CHF/l]
17	0.60	0.035
35	1.10	0.031
60	1.90	0.032
110	3.50	0.032

Tassa base

Stima costi per il Comune di Verzasca da coprire con la tassa base

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione dei rifiuti e comprende i costi amministrativi, del personale, di informazione e sensibilizzazione alla popolazione, di raccolta dei rifiuti (riciclabili e non), di investimento e altri costi per i quali non è attribuibile un nesso causale.

Chiaramente persone fisiche, attività commerciali, persone giuridiche o altro producono quantità di rifiuti differenti tra di essi. Ne sussegue che, per un principio di proporzionalità e di causalità, le varie tipologie di persone assoggettate devono essere categorizzate.

Al riguardo il Cantone non ha fissato dei criteri obbligatori per la strutturazione della tassa base. Ne sussegue che i Municipi hanno un ampio margine di discrezione nella strutturazione della stessa. Chiaramente, così come consigliato dell'autorità cantonali, va privilegiato un sistema semplice da gestire amministrativamente, quindi consigliato ai Comuni di essere prudenti e di prevedere il minor numero possibile di categorie, così da limitare mutazioni gli oneri amministrativi.

Il Cantone ha inoltre consigliato ai Comuni di prevedere due categorie per le economie domestiche, ovvero distinguere tra le economie domestiche composte da una persona singola e quelle composte da due o più persone.

Come spiegato in precedenza, il Cantone ha lasciato liberi i Comuni di decidere se introdurre o meno altre tasse causali, quali quelle legate ai rifiuti ingombrati, al verde o altre tasse.

Nel rispetto del principio della causalità, per noi l'introduzione quale tassa causale associata ai rifiuti ingombranti o al verde è da contestualizzare in una fase successiva, poiché al momento è in atto un processo di riorganizzazione dei diversi sistemi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Secondo i costi preventivati dal nuovo Comune di Verzasca per l'anno 2022 (trascorso 1 anno dall'aggregazione), i costi totali di gestione dei rifiuti sono di CHF 249'600, IVA inclusa. Sottraendo ai costi totali i costi di smaltimento dei RSU (stimati a preventivo a CHF 64'000) risulta un costo fisso di gestione di CHF 185'600.-- (IVA inclusa).

Valutazione e proposta tassa base

La tassa base, riscossa dai fuochi del Comune, è calcolata per garantire una copertura totale dei costi fissi di gestione dei rifiuti che, secondo il preventivo 2022, ammontano a CHF 185'600.--.

Per il calcolo della tassa base è considerato quanto segue:

- La tassa base è riscossa per una copertura dei costi prossima al 100 %.
- Per il momento il Comune non riscuote una tassa causale su ingombranti e scarti vegetali, e sulla base delle disposizioni contenute nella pratica ambientale sul *Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti* (UFAM 2018) è quindi imposta una distinzione dell'ammontare della tassa base in funzione della dimensione delle economie domestiche primarie. Le economie domestiche primarie sono quindi distinte tra economie domestiche composte da 1 persona e economie domestiche composte da 2 o più persone. L'ammontare della tassa base per le economie domestiche composte da 1 persona è stabilito con un fattore di moltiplicazione di 0.70 rispetto alle economie domestiche con 2 o più persone.
- Alle economie domestiche secondarie è applicata un'uguale tassa rispetto alle economie domestiche primarie con 2 o più persone.
- È fatta una separazione tra le attività accessorie o micro imprese, aziende agricole e attività commerciali. Alle attività accessorie o micro imprese è applicata un'uguale tassa rispetto alle economie domestiche primarie con 1 persona. Alle aziende agricole è applicato un fattore di moltiplicazione di 1.4 rispetto alle economie domestiche composte da 2 o più persone. Alle attività commerciali è applicato un fattore di moltiplicazione di 1.8 rispetto alle economie domestiche con 2 o più persone. Considerato che le attività commerciali sul territorio hanno dimensioni equiparabili, e che non vi è in previsione l'arrivo di nuove imprese, non è eseguita un'ulteriore separazione per categoria di dimensione.
- Agli esercizi pubblici è applicato un fattore di moltiplicazione di 2.8 (senza alloggio) e 3 volte (con alloggio rispetto alle economie domestiche con 2 o più persone. Considerato che gli esercizi pubblici sul territorio (con o senza alloggio) hanno un numero di posti a sedere o posti letto equivalenti, non è eseguita una separazione per categoria di dimensione.

	[CHF]	Fattori di moltiplicazione*
Economie domestiche primarie, 1 persona	90	0.7
Economie domestiche primarie, 2 o più persone	130	1
Economie domestiche secondarie	130	1
Attività accessorie e micro imprese	90	0.7
Aziende agricole	180	1.4
Attività commerciali	235	1.8
Esercizi pubblici, senza alloggio	365	2.8
Esercizi pubblici, con alloggio	390	3

* rispetto ad un'economia domestica con 2 o più persone

Con l'introduzione della tassa sul sacco e della nuova tassa base, la tassa base per un'economia domestica composta da 2 o più persone costerà in media ca. il 20% in meno rispetto alla tassa base applicata prima dell'aggregazione; per le economie domestiche con 1 persona la nuova tassa base costerà ca. il 45% in meno rispetto a prima.

	[CHF]
Economie domestiche primarie, 1 persona	17'910
Economie domestiche primarie, 2 o più persone	29'380
Economie domestiche secondarie	123'500
Attività accessorie e micro imprese	1'350
Aziende agricole	4'140
Attività commerciali	3'760
Esercizi pubblici, senza alloggio	3'285
Esercizi pubblici, con alloggio	3'120
TOTALE entrate tassa base, arrotondato	186'450

Copertura costi tassa base

100.5%

Minimi e massimi proposti per la tassa base

Sulla base dell'ammontare della tassa base calcolata per una copertura dei costi prossima al 100%, e considerando una variazione di +/- il 50%, le tasse minime e massime per le differenti categorie di utenza sono così definite:

	Minima -50%	Massima +50%	Fattori di moltiplicazione
	[CHF]	[CHF]	
Economie domestiche primarie, 1 persona	50	140	
Economie domestiche 2 o più persone	70	200	
Economie domestiche secondarie	70	200	
Attività accessorie e micro imprese	50	140	
Aziende agricole	90	270	
Attività commerciali	120	350	
Esercizi pubblici, senza alloggio	180	550	
Esercizi pubblici, con alloggio	200	590	

Stima costi annui (tassa base e tassa sul sacco) per un'economia domestica

Con l'applicazione della tassa sul sacco, in media per un'economia domestica composta da 2 o più persone è stimato un costo annuo (tassa base più tassa sul sacco) di ca. CHF 215.

Stima costi annui (tassa base e tassa sul sacco) per un'economia domestica di 2 o più persone.

Quantitativi RSU per economia domestica, con 200 kg/ab. e 1.9 persone per economia domestica	[kg]	380
Stima numero di sacchi annui da 35 litri utilizzati per economia domestica, con una media del peso di un sacco di 4.89 kg	[Nr.]	78 (1.5 sacchi a settimana)
Costi annui derivati dalla tassa sul sacco, con un costo di CHF 1.10 a sacco da 35 l, arrotondato	[CHF]	86.00
Tassa base	[CHF]	130.00
Costi tassa base + tassa sul sacco	[CHF]	216.00

La spesa annua prima dell'aggregazione, in media, per le economie domestiche era di CHF 167, con l'applicazione della tassa sul sacco, e senza una variazione di produzione del quantitativo totale di RSU, i costi per le economie domestiche saranno maggiorati di ca. il 30%.

Nel calcolo non è considerata una probabile diminuzione della produzione di RSU: i dati statistici indicano che con l'introduzione della tassa sul sacco i quantitativi di RSU comunali prodotti possono diminuire fino al 30%; le economie domestiche virtuose che ridurranno i propri rifiuti domestici non riciclabili (con l'obiettivo di ridurre i rifiuti a meno di 1 sacco RSU da 35 litri a settimana), scopo anche della tassa sul sacco, pagheranno più o meno la stessa cifra di quanto pagato in media fra le frazioni fino ad ora.

Per un'economia domestica composta da 1 persona è stimato invece un costo annuo (tassa base più tassa sul sacco) di ca. CHF 135, vedi tabella seguente:

Quantitativi RSU per economia domestica, con 200 kg/ab. e 1.9 persone per economia domestica	[kg]	200
Stima numero di sacchi annui da 35 litri utilizzati per economia domestica, con una media del peso di un sacco di 4.89 kg	[Nr.]	41 (1 sacco ogni ca. 9 giorni)
Costi annui derivati dalla tassa sul sacco, con un costo di CHF 1.10 a sacco da 35 l, arrotondato	[CHF]	45.00
Tassa base	[CHF]	90.00
Costi tassa base + tassa sul sacco	[CHF]	135.00

Il nuovo regolamento

Di seguito proponiamo un commento generale agli articoli del nuovo Regolamento, rimandando eventualmente una discussione di merito in sede commissionale o di Consiglio comunale.

Art. 1 Campo d'applicazione

Stabilisce l'applicabilità del Regolamento su tutto il nostro territorio giurisdizionale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015. La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti viene raccomandata in particolar modo per motivi di costi ed efficienza.

Art. 3 Compiti del Comune

Sono esaustivamente indicati i compiti imposti al Comune in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 4 Definizioni

Definisce le diverse tipologie di rifiuti suddividendoli nelle varie categorie, riprendendo le definizioni contenute nelle rispettive ordinanze federali OPSR, OTRif e OLTRif.

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

Sono indicati i doveri di chi produce rifiuti, in particolare per il loro smaltimento (consegna al servizio apposito, separazione, ecc.).

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

Nell'ordinanza di applicazione si dovranno chiarire le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. In modo particolare andranno specificati i casi eccezionali, i quantitativi soglia riferiti a "significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche", la definizione di "disagi di qualsiasi natura" nonché i casi eccezionali di cui al cpv. 3. Nella decisione di dispensa di cui al cpv. 1 il Municipio può prevedere l'esonero, parziale o totale, della tassa base di cui all'art. 16.

Art. 7 Divieti

L'elenco é chiaramente descritto.

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

Questo articolo definisce che il Municipio stabilirà tramite ordinanza tutte le questioni inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani: luogo, orari e modalità anche nel caso di situazioni particolari dovute alla strada d'accesso o dell'automezzo stesso in dotazione per il servizio.

Art. 9 Utenti autorizzati

Stabilisce tassativamente gli utenti autorizzati ad usufruire del servizio raccolta rifiuti. L'articolo vieta inoltre lo smaltimento sul nostro territorio di rifiuti prodotti altrove; indispensabile base legale in caso di violazione per potere avviare la procedura di contravvenzione.

Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione

Sarà l'ordinanza comunale che stabilirà quali sono gli imballaggi o contenitori autorizzati; per imballaggi si intende i sacchi ufficiali autorizzati da Comune con il quale viene riscossa la tassa causale in base al volume (diverso sarebbe in caso di applicazione della tassa causale in base al peso dove i sacchi possono essere di vario genere e la tassa verrebbe riscossa in base al loro peso).

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

Viene indicato in modo dettagliato quali sono i rifiuti esclusi dalla raccolta ordinaria dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Definisce quali rifiuti sono smaltiti tramite il servizio comunale e quali invece dal produttore secondo le norme vigenti in materia.

Art. 13 Sospensione del servizio

L'articolo tutela il Comune in caso non potesse adempiere al suo compito a causa di eventi di forza maggiore.

Art. 14 Principio

Qui viene specificato bene che il Municipio stabilisce tramite ordinanza con quali tasse vengono coperti i costi per la raccolta, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti: una tassa base (art. 15) che copre i costi di gestione, della raccolta e dell'infrastruttura, una tassa sul quantitativo (art. 16) proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta (tassa sul sacco).

Il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv. 3 LALPAmb e raggiungere il 100%. Alcuni costi generati dai rifiuti non imputabili direttamente ai cittadini (per esempio i cestini pubblici) possono essere coperti tramite accredito interno alla contabilità comunale.

Art. 15 Tassa base

Questo articolo definisce chiaramente chi è soggetto alla tassa base e come viene calcolata. Per i dettagli si richiama l'ampio spazio ad essa dedicata nella prima parte del presente messaggio.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

Questo articolo definisce la possibilità del Municipio di applicare due sistemi di tassa variabile: quella sul quantitativo o meglio "tassa sul sacco". Il Municipio definisce poi nell'ordinanza l'ammontare delle stesse.

Nel Regolamento non viene indicato alcun importo preciso, ma viene unicamente indicato che la tassa corrisponde a un valore stabilito nei limiti definiti dal CdS entro la fine di ottobre di ogni anno. In questo modo è possibile evitare future modifiche del Regolamento comunale ogni qual volta che la tassa cantonale dovesse variare. In definitiva, in caso di cambiamenti a livello cantonale, sarà sufficiente apportare le necessarie modifiche a livello di ordinanza.

Art. 17 Esigibilità

Viene definito per quale durata è calcolata la tassa base in caso di arrivo o partenza durante un anno civile.

Art. 18 Attuazione e misure d'esecuzione

Questo articolo racchiude le modalità di applicazione per il Municipio del presente regolamento con l'emanazione di specifiche ordinanze.

Conferisce al Municipio la facoltà di vigilanza sulla gestione della raccolta rifiuti e sul decoro del territorio con la possibilità di intervento con ispezioni dei sacchi e/o la posa di sistemi di videosorveglianza e di procedere contro chi infrange le norme.

Art. 19 Rimedi giuridici

Sono inseriti gli usuali rimedi di diritto in caso di reclamo sulla tassa ricevuta e sulla possibilità di ricorso alle autorità superiori sulla decisione concernente il reclamo.

Art. 20 Contravvenzioni

L'articolo concerne l'ammontare massimo delle contravvenzioni al regolamento e sui rimedi giuridici che riguardano le decisioni in materia.

Art. 21 Entrata in vigore e abrogazioni

Fissa l'entrata in materia del regolamento e l'abrogazione delle precedenti norme.

Conclusioni

A titolo informativo, segnaliamo che questo progetto è già stato visionato preliminarmente e in via informale dal collaboratore scientifico dell'Ufficio rifiuti e siti inquinati del Dipartimento del territorio.

Successivamente, dopo avere proceduto ad affinare questa bozza, definendo i punti rimasti in sospeso e implementando quanto emerso nella presa di posizione dell'autorità cantonale, abbiamo dovuto sottoporre preventivamente per consultazione le proposte delle categorie e delle tasse basi al servizio di Sorveglianza dei prezzi del Dipartimento federale dell'economia della formazione e della ricerca, conformemente all'art. 14 e segg. della Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi.

Questo esercizio obbligatorio ha ottenuto un responso positivo, dal momento che con risoluzione del 18 febbraio 2022 la Sorveglianza dei prezzi ha sentenziato di non avere commenti da porre verso il nostro citato Regolamento e, di riflesso, approvandolo.

Alla luce di quanto esposto in precedenza il Municipio, convinto della bontà del presente messaggio, chiede che venga accettata la proposta di approvazione del nuovo Regolamento.

Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del messaggio compete alla **Commissione delle petizioni** (art. 36 ROC) e alla **Commissione della gestione** (art. 181 LOC e 35 ROC).

Quoziente di voto: per tutti i punti del seguente dispositivo di deliberazione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (7) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

Referendum: decisione soggetta a referendum, se così regolarmente esercitato (art. 75).

Con queste considerazioni, il Municipio invita i consiglieri comunali a voler

risolvere

1. È approvato il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti di Verzasca, come al testo allegato e parte integrante del presente messaggio.
2. Cresciuto in giudicato, il nuovo Regolamento abrogherà e sostituirà ogni disposizione precedente e applicabile nei singoli Comuni aggregati.
3. Il Regolamento entra in vigore con la ratifica dell'Autorità cantonale, ai sensi dell'art. 188 LOC.

Con la massima stima.

Il Sindaco:

Ivo Bordoli

Per il Municipio:



Il Segretario:

Romano Bordoli

Annesso:

- Regolamento sulla gestione dei rifiuti



**REGOLAMENTO
COMUNALE
SULLA GESTIONE
DEI RIFIUTI
DI VERZASCA**

Indice

CAPITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Campo d'applicazione	3
Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti	3
Art. 3 Compiti del Comune	3
Art. 4 Definizioni	3
Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti	4
Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna	4
Art. 7 Divieti	4
CAPITOLO II	4
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	4
Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani	4
Art. 9 Utenti autorizzati	5
Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione	5
Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta	5
Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta	6
Art. 13 Sospensione del servizio	6
CAPITOLO III	6
FINANZIAMENTO	6
Art. 14 Principio	6
Art. 15 Tassa base	6
Art. 16 Tassa sul quantitativo	7
Art. 17 Esigibilità	7
CAPITOLO IV	7
NORME FINALI	7
Art. 18 Attuazione e misure d'esecuzione	7
Art. 19 Rimedi giuridici	8
Art. 20 Contravvenzioni	8
Art. 21 Entrata in vigore e abrogazioni	8

Il Consiglio comunale di Verzasca,

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

decreta:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1
Campo
d'applicazione**

¹ Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Verzasca nonché il relativo finanziamento.

² Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

**Art. 2
Principi della
gestione dei
rifiuti**

¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

² Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

**Art. 3
Compiti del
Comune**

¹ Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

² In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne di pulizia del territorio).

**Art. 4
Definizioni**

¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono:

- a. dalle economie domestiche,
- b. da imprese (persone giuridiche) con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

In particolare sono considerati rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili,
- 2) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che, per le loro dimensioni o peso, non possono essere collocati negli imballaggi o contenitori autorizzati,
- 3) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³ Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

**Art. 5
Obblighi dei
detentori di
rifiuti**

- ¹ I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- ² Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- ³ I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
- ⁴ I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ⁵ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ⁶ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

**Art. 6
Eccezioni e
modalità
particolari di
consegna**

- ¹ In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- ² Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- ³ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

**Art. 7
Divieti**

- ¹ Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:
 - a. immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
 - b. abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
 - c. depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
 - d. l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
 - e. consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

**Art. 8
Raccolta dei
rifiuti urbani**

- ¹ Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza.

Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti

urbani.

² La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³ In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

**Art. 9
Utenti autorizzati**

¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

**Art. 10
Imballaggi,
contenitori ed
esposizione**

¹ L'uso di contenitori privati è soggetto ad approvazione del Municipio e può essere reso obbligatorio quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio. I detentori sono comunque tenuti ad esporre i cassonetti senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare manutenzione degli stessi.

² I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

³ Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati (sacchi della spazzatura), le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

⁴ Per stabili abitativi con più di 4 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

⁵ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

**Art. 11
Rifiuti esclusi
dalla raccolta**

¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c. tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g. sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h. residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i. materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k. fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l. pneumatici;
- m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o. veleni;
- p. emulsioni e miscele bituminose;
- q. pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;

- r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s. carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12
Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

² Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³ Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13
Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III

FINANZIAMENTO

Art. 14
Principio

¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

² Esse si suddividono in tassa base (art. 15) e tassa sul quantitativo (art. 16).

³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15
Tassa base

¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a. quelli amministrativi e del personale;
- b. di informazione e sensibilizzazione;
- c. di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d. di investimento;
- e. gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

² Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze o di sedi secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

Categorie	Tassa minima CHF	Tassa massima CHF
a) Economie domestiche primarie, 1 persona	50	140
b) Economie domestiche 2 o più persone	70	200
c) Residenze secondarie	70	200
d) Attività accessorie e micro imprese	50	140
e) Aziende agricole	90	270
f) Attività commerciali	120	350
g) Esercizi pubblici, senza alloggio	180	550
h) Esercizi pubblici, con alloggio	200	590

⁴ Per i domiciliati l'immobile ad uso proprio secondario è compreso nell'economia domestica principale.

⁵ Per attività commerciali si intende ogni azienda o società giuridica o ditta individuale con sede, succursale o magazzino nel Comune.

Art. 16
Tassa sul
quantitativo

¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

² Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³ Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴ Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 17
Esigibilità

¹ La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

² In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³ Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

CAPITOLO IV

NORME FINALI

Art. 18
Attuazione e
misure
d'esecuzione

¹ Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 19
Rimedi giuridici

¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 20
Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con la multa sino a fr. 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 21
Entrata in vigore e abrogazioni

¹ Il presente regolamento entra in vigore il ..., previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati quelli in vigore nei Comuni di Vogorno, Corippo, Brione Verzasca, Frasco e Sonogno.

Allegati

Disposizioni normative di riferimento

a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAT);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAMB);

- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 30 giugno 2021 (ROPSR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).